

(a)
Confartigianato
ANIL Pulitintolavanderie

Il Responsabile

Roma, 19 dicembre 2003

Prot. n° 1632

AI SIGNORI CONSIGLIERI

ALLE ORGANIZZAZIONI
PROVINCIALI
E ALLE FEDERAZIONI REGIONALI


LORO SEDI

Oggetto: Convenzione con i consumatori.

In allegato alla presente si trasmette il nuovo testo della Convenzione nazionale sulle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio di Tintolavanderia, siglato tra le rappresentanze della categoria delle Pulitintolavanderie e dei consumatori.

Nel chiedervi di voler dare comunicazione a questa Segreteria, all'indirizzo e-mail p.curiale@mail.confartigianato.it, della vostra disponibilità a dare attuazione a quanto previsto dall'art.18 dell'accordo, vi invito a voler dare dell'accordo stesso la massima divulgazione tra gli operatori della categoria.

Grata per la collaborazione invio cordiali saluti.

Patrizia Curiale


ANIL Confartigianato SATLA-CNA Casartigiani

e

ADICONSUM ADOC FEDERCONSUMATORI ACU

constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra tintolavanderie e consumatori con particolare riferimento alla responsabilità derivante dalla corretta etichettatura dei capi, alla data di consegna e ritiro, relativa documentazione e all'accertamento dello stato del capo al momento della consegna e del ritiro, convengono di approvare le seguenti

Condizioni Generali di Prestazione del Servizio di Tintolavanderia

ART. 1 - La Tintolavanderia è tenuta a rilasciare, al momento del ritiro per la prestazione, la ricevuta datata con la descrizione sommaria dei capi e l'indicazione del termine di consegna.

ART. 2 - La Tintolavanderia è tenuta ad osservare l'indicazione dell'etichetta obbligatoria di composizione (D.L. 194/1999) e di manutenzione (L. 126/1991). Se le indicazioni sono assenti o in contrasto con l'esperienza e le regole tecniche del pulitintore, ciò deve essere fatto presente al Cliente, spiegando gli eventuali rischi che lo stesso Cliente dovrà assumersi.

In caso di danni riportati dal capo pur nel rispetto di quanto disposto dalle etichette di composizione e/o di manutenzione, comprovato da specifica perizia, il Cliente potrà avvalersi di quanto disposto dalla vigente normativa in merito ai termini di garanzia sui prodotti e servizi e dal Codice Civile.

ART. 3 - La Tintolavanderia può rifiutarsi di effettuare il lavoro qualora riscontri l'impossibilità di eseguirlo accuratamente.

ART. 4 - La Tintolavanderia si assume tutte le responsabilità nel caso di consegna dei capi a persone non munite della ricevuta di cui all'Art. 1.

ART. 5 - Nelle ordinazioni di tintura, la Tintolavanderia è tenuta ad informare, con nota scritta controfirmata dal cliente, degli eventuali rischi sul risultato qualora si evidenzino difficoltà a raggiungerlo.

ART. 6 - La Tintolavanderia è tenuta a rispettare il termine di consegna con una tolleranza di 10 giorni. Oltre tale periodo il Cliente ha diritto a una riduzione del prezzo pari al 20 %.

ART. 7 - Il Cliente deve ritirare i capi entro il termine massimo di 10 giorni da quello indicato per la riconsegna.

ART. 8 - La Tintolavanderia ha facoltà di applicare sul prezzo convenuto una maggiorazione del 10% (a titolo di custodia) ogni mese o frazione di mese dopo il termine di scadenza di cui all'ART. 7.

ART. 9 - La Tintolavanderia è responsabile dei capi consegnati e non ritirati per un periodo di sei mesi dalla data prevista di consegna salvo diversa esplicita pattuizione scritta tra Tintolavanderia e Cliente.

ART.10 - Il Cliente è tenuto a verificare i capi al momento del ritiro.

ART.11 - Gli eventuali reclami sulle prestazioni eseguite dalla Tintolavanderia dovranno essere presentati all'atto del ritiro dei capi medesimi e comunque non oltre i due giorni successivi alla data di consegna

ART.12 - Se il capo non è reperibile alla riconsegna esso non si considera smarrito prima del 90' giorno da quello previsto per la consegna..

ART. 13 - La Tintolavanderia è tenuta al risarcimento del danno per la perdita o il deterioramento totale o parziale dei capi; in ogni caso il risarcimento non potrà essere inferiore al valore commerciale del capo al momento della consegna. Per capi il cui valore è superiore a 500,00 (cinquecento) Euro, il Cliente – prima della prestazione – deve obbligatoriamente comunicare alla Tintolavanderia il valore del capo e la data di acquisto.

Le parti convengono di definire "tabelle di deprezzamento" entro tre mesi dalla data della firma della presente convenzione, tabelle che faranno parte integrante della stessa.

ART.14 - Le parti possono ricorrere per una più agevole soluzione della controversia alle perizie tecniche necessarie sul capo oggetto del contendere.

ART.15 - La normativa che disciplina la Conciliazione è vincolante per le Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART.16 - Il ricorso alla Conciliazione avviene ad opera del Cliente tramite le strutture provinciali delle Associazioni dei Consumatori firmatarie della presente Convenzione e ad opera della Tintolavanderia tramite le strutture provinciali delle Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART.17 - Le parti che accedono alla Commissione di Conciliazione dovranno compilare uno specifico modulo di richiesta dando mandato di risolvere la controversia alla Commissione di Conciliazione..

ART.18 - Le Associazioni firmatarie della presente Convenzione stabiliranno a livello provinciale e/o regionale il regolamento che disciplina le Commissioni di Conciliazione, fissando le spese ed i contributi a carico delle parti.

ART.19 - La Commissione di Conciliazione è composta pariteticamente da rappresentanti delle Associazioni firmatarie della presente Convenzione.

ART.20 - La Commissione di Conciliazione si riunisce su richiesta di una delle parti, una volta al mese.

ART.21 - Di ogni reclamo discusso viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dai componenti la Commissione di Conciliazione.

ART.22 - L'intesa raggiunta sarà vincolante per le parti che abbiano rilasciato mandato alla rispettiva Associazione e le parti sono impegnate a dare immediata e precisa esecuzione alle conclusioni concordate in sede di conciliazione .

ART. 23 - Al fine di agevolare ulteriormente la soluzione conciliativa extragiudiziale delle controversie fra Tintolavanderie e Consumatori, le parti possono ricorrere, nelle realtà ove non si sono ancora costituite le commissioni di cui all'art. 19, alle commissioni di conciliazione o arbitrali istituite presso le Camere di Commercio.

ART. 24 - La Convenzione entra in vigore dalla data della firma di sottoscrizione intendendosi tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta da una delle due parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima della scadenza prevista.

ART. 25 - La presente Convenzione vincola le strutture provinciali e/o regionali delle Associazioni firmatarie, salvo condizioni di miglior favore previste in accordi e/o convenzioni presistenti e/o successive.

ART. 26 - Le Associazioni firmatarie si impegnano a diffondere capillarmente la presente Convenzione presso i propri associati e le proprie strutture territoriali. Le Associazioni delle Tintolavanderie firmatarie si impegnano ad inviare ai propri associati il testo della presente Convenzione perché sia affisso, in modo visibile alla clientela, nei locali delle Tintolavanderie, unitamente ad una vetrofania che attesta l'adesione alle Condizioni Generali di Prestazione del Servizio.

ART. 27 - Le Associazioni firmatarie della presente Convenzione si impegnano a compiere semestralmente una verifica dell'applicazione della presente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto

ANIL Confartigianato

SATLA - CNA

Casartigiani

ADICONSUM

ADOC

FEDERCONSUMATORI

ACU

Roma 15 dicembre 2003

ANIL Confartigianato SATLA -CNA Casartigiani
e
ADICONSUM ADOC FEDERCONSUMATORI ACU

si impegnano ad intervenire unitariamente presso l'Unioncamere affinché il sistema camerale avvii il monitoraggio del mercato della produzione dei capi per il controllo della veridicità e completezza delle etichette di composizione e manutenzione.

Le Associazioni firmatarie auspicano che la presente Convenzione possa costituire il punto di riferimento dell'intero sistema camerale italiano, avviando così una armonizzazione degli Usi e Consuetudini delle singole Camere di Commercio nelle materie oggetto della presente Convenzione Generale.

ANIL Confartigianato

SATLA - CNA

Casartigiani

ADICONSUM

ADOC

FEDERCONSUMATORI

ACU

Roma 15 dicembre 2003